

Dispositivo

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell'alimento e dell'impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l'alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l'alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano. L'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che esso consente che, in circostanze come quelle della fattispecie oggetto del procedimento principale, le autorità nazionali divulgino ai cittadini informazioni di tal genere, nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(¹) GU C 98 del 31.03.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

(Causa C-645/11) (¹)

[Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 1, paragrafo 1, e 6, punto 1 — Nozione di «materia civile e commerciale» — Pagamento indebitamente effettuato da un ente statale — Domanda di restituzione di tale pagamento nell'ambito di un ricorso giurisdizionale — Determinazione del foro in caso di connessione — Stretto nesso tra le domande — Convenuto domiciliato in uno Stato terzo]

(2013/C 156/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Land Berlin

Convenuti: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1 e 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento

e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Nozione di «materia civile e commerciale» — Inclusioni o meno di un'azione per ripetizione d'indebito vertente su un pagamento effettuato indebitamente da parte di un'autorità statale nell'ambito di un procedimento amministrativo diretto al risarcimento di un danno causato dal regime nazionalsocialista

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile e commerciale» include un'azione di ripetizione dell'indebito nel caso in cui un ente pubblico, che si sia visto ingiungere, da un'autorità costituita da una legge intesa a riparare alle persecuzioni esercitate da un regime totalitario, di corrispondere a una persona danneggiata, a titolo di risarcimento, una parte del ricavato della vendita di un immobile, versata a tale persona, in seguito ad errore non intenzionale, la totalità dell'importo del prezzo di vendita e chieda poi giudizialmente la ripetizione dell'indebito.
- 2) L'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che sussiste un nesso stretto, ai sensi di detta disposizione, tra le domande proposte contro una pluralità di convenuti domiciliati sul territorio di altri Stati membri nel caso in cui essi, in circostanze come quelle del procedimento principale, oppongano diritti a risarcimento supplementari su cui è necessario statuire in modo uniforme.
- 3) L'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a convenuti che non sono domiciliati sul territorio di uno Stato membro qualora questi ultimi vengano citati nel contesto di un'azione intentata contro una pluralità di convenuti tra i quali anche persone domiciliate nell'Unione europea.

(¹) GU C 80 del 17.3.2012.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 aprile 2013 — Mindo Srl/Commissione

(Causa C-652/11 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato italiano dell'acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Pagamento dell'ammenda da parte del codebitore solidale — Interesse ad agire — Onere della prova)

(2013/C 156/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mindo Srl (rappresentanti: G. Mastrantonio, C. Osti e A. Prastaro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e L. Malferrari, agenti assistiti da F. Ruggeri Laderchi e R. Nazzini, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 ottobre 2011, *Mindo/Commissione* (causa T-19/06), con cui il Tribunale ha dichiarato che non occorre statuire su una domanda di annullamento parziale della decisione C(2005)4012 finale della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio, Italia), riguardante un'intesa diretta alla fissazione dei prezzi pagati ai produttori e ad altri intermediari e alla ripartizione dei fornitori nel mercato italiano del tabacco greggio, nonché l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente — Ricorrente oggetto di una procedura fallimentare pendente — Venir meno dell'interesse ad agire

Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 5 ottobre 2011, Mindo/Commissione (T-19/06), è annullata.*
- 2) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 49 del 18.2.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket/PFC Clinic AB

(Causa C-91/12) (¹)

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazione di cure alla persona effettuate nell'ambito dell'esercizio di professioni mediche e paramediche — Servizi consistenti nell'esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico — Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente)

(2013/C 156/18)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuta: PFC Clinic AB

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta förvaltningsdomstolen — Interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni per le cure mediche e per i trattamenti terapeutici — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Prestazione di servizi di chirurgia estetica di natura cosmetica e di natura ricostruttiva — Considerazione dello scopo dell'operazione o del trattamento

Dispositivo

L'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:

- *prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;*
- *le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico;*
- *le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se interventi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, e,*
- *per valutare se prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima.*

(¹) GU C 118 del 21.4.2012.